

1) Competenza e giurisdizione – Agricoltura e foreste – Calabria – Uccisione di bestiame da parte di animali protetti o cani randagi – L. reg. n. 10 del 1998 – Risarcimento agricoltore danneggiato – Controversie – Giurisdizione A.G.O..

L'art. 25 comma 4 L. reg. Calabria 22 settembre 1998 n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvaticiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del fatto dannoso, concluso il quale con esito favorevole all'interessato l'Assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento; detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (senza che la tutela di detta situazione possa essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale), con conseguente giurisdizione, piena e sostitutiva, del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.

(Cass. Civ. SS. UU., 23 gennaio 2004, n. 1239 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 850, M.)

2) Competenza e giurisdizione – Contenzioso contabile – Danno all'Unione europea per erogazione finanziamenti non spettanti – Responsabilità amministrativa – Giurisdizione Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 14 gennaio 1994 n. 20 (danno ad Amministrazione diversa da quella di appartenenza) e dell'art. 280 del Trattato della Comunità europea (principio di assimilazione), il giudizio di responsabilità amministrativa per danno asseritamente arrecato da un amministratore di Ente locale all'Unione europea per la percezione di finanziamenti comunitari da parte dell'Ente stesso in carenza di alcuni requisiti formali prescritti per poterne beneficiare, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non rilevando in contrario la possibilità di promuovere dinanzi alla Corte di Bruxelles o presso il giudice ordinario, un'azione diretta dell'Unione europea nei confronti del Comune volta al recupero del finanziamento indebitamente erogato.

(Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia, 8 aprile 2004, n. 528 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 882, S.)

3) Igiene e sanità – Tutela salute pubblica – Encefalopatia spongiforme bovina – Sistema di prevenzione – Mangimi destinati ad animali non ruminanti – Presenza accidentale di altre sostanze non autorizzate – Esclusione.

Ai sensi dell'art. 2 n. 2 primo trattino della decisione Cons. C.E. 4 dicembre 2000 n. 766, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali e dell'art. 1 n. 1 della decisione Commissione C.E. 29 dicembre 2000 n. 2001/9, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione n. 766, e dell'art. 13 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, è inammissibile la presenza, benché accidentale, di altre sostanze non autorizzate nella farina di pesce utilizzata nella produzione di mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti, non potendo essere accordato agli operatori economici alcun limite di tolleranza.

Cfr., Corte giustizia C.E. 14 luglio 1983, causa C – 174/82, Sandoz, 23 settembre 2003, causa C – 192/01, Commissione/Danimarca, e 5 febbraio 2004, Causa C – 24/00, Commissione/Francia
(Corte di giustizia delle Comunità europee, 1 aprile 2004, C – 286/02 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 890, M.)

4) Imposte e tasse – Armonizzazione legislazioni Stati membri U.E. – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva Cons. C.E.E. n. 388 del 1977 – Art. 26 bis – Interpretazione – Animali vivi – Natura di beni d’occasione – Fattispecie.

Ai sensi dell’art. 26 bis sesta direttiva Cons. C.E.E. 17 maggio 1977 n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva Cons. C.E. 14 febbraio 1994 n. 5, gli animali vivi vanno considerati beni d’occasione ai sensi di tale disposizione. (Nella specie è stato considerato bene d’occasione un cavallo, acquistato come puledro non addestrato presso un soggetto privato, diverso dall’allevatore, e rivenduto dopo il suo addestramento come cavallo da equitazione).

Cfr. Corte giustizia C.E. 21 giugno 1988, causa C – 10/87, Tattersalls.

(Corte di giustizia delle Comunità europee, 1 aprile 2004, n. C – 320/02-Cons. Stato, n. 4/2004, II, 890, M.)

5) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Tutela salute pubblica – Possibilità di rimedi ordinari – Irrilevanza – Condizione.

L’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente – nella specie, quello previsto dall’art. 50 comma 5 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato – quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento.

(Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2144 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 823, M.)

6) Igiene e sanità - Industrie e lavorazioni insalubri – Provvedimenti repressivi – Previo accertamento situazione di pericolo – Necessità – Fattispecie.

Posto che l’art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 nel contesto normativo di settore (D.P.C.M. 14 novembre 1997) prevede che le attività insalubri siano sottoposte a semplice comunicazione, eventuali provvedimenti repressivi richiesti da coloro che risiedono nelle vicinanze della relativa attività insalubre vanno adottati solo previo concreto accertamento della sussistenza di una effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica. (Nella specie, si trattava di un’attività fonte di emissioni rumorose intollerabili anche nelle ore notturne).

(Cons. di Stato, Sez. V, 7 aprile 2004, n. 1964 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 790, S.)

7) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Organismi geneticamente modificati – Preparazione e vendita – Reato ex art. 5 L. n. 283 del 1962 – Configurabilità.

La preparazione e la vendita di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) integrano la contravvenzione di cui all’art. 5 della L. 30 aprile 1962 n. 283 in materia di disciplina igienica di sostanza alimentari, atteso che la norma citata intende tutelare la “genuinità naturale” dell’alimento garantendo che esso non venga manipolato nella sua struttura biochimica (affermando il principio la Corte ha tuttavia accolto il ricorso avverso il sequestro probatorio di alimenti per l’infanzia contenenti soia geneticamente modificata in una percentuale inferiore all’1%, sul presupposto che la stessa norma citata rinvia la disciplina di casi particolari ad eventuali leggi o regolamenti speciali, questi, nella fattispecie, essendo costituiti dal Regolamento C.E. 10 gennaio 2002

n. 29, il quale, in relazione alla fattispecie, consente che, laddove la percentuale di organismo manipolato sia inferiore all'1%, il produttore possa omettere di darne indicazione sulla etichetta).

(Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2003, n. 38577 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 869, M.)

8) Industria e commercio – Medicinali – Immissione in commercio – Farmaco importato – Diniego di autorizzazione – Illegittimità ex art. 28 – Trattato C.E. – Condizione.

Contrasta con l'art. 28 Trattato C.E. il diniego di autorizzare l'immissione in commercio di un farmaco importato (e già autorizzato) da uno Stato membro che fa riferimento ai principi attivi di altro farmaco già autorizzato nello Stato della ditta richiedente se la valutazione della sicurezza e dell'efficacia effettuata per il farmaco già autorizzato è utilizzabile per il farmaco oggetto della domanda senza alcun rischio per la tutela della salute, a nulla rilevando la mancanza di un'origine comune, ossia che i produttori di tali specialità facciano parte dello stesso gruppo di imprese, o quantomeno fabbrichino le stesse in base ad accordi con un medesimo concedente di licenza.

Cfr. Corte giustizia C.E. 10 settembre 2002, causa C – 172/00, Ferring.

(Corte di Giustizia delle Comunità europee, 1 aprile 2004, n. C – 112/02 Cons. Stato, n. 4/2004, II, 889, M.)

9) Industria e commercio – Medicinali – Prodotti vitaminizzati o contenenti sali minerali – Limiti alla circolazione negli Stati U.E. – Condizione – Prova sulla nocività – Necessità – Fattispecie.

In tema di specialità medicinali, ai sensi degli artt. 28 e 30 del Trattato C.E. e della direttiva Cons. C.E.E. 26 gennaio 1965 n. 65, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative di settore, come modificata dalla direttiva Cons. C.E.E. 14 giugno 1993 n. 39, in mancanza di armonizzazione e nel caso in cui sussistono incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica, spetta agli Stati membri decidere se un preparato vitaminizzato o contenente sali minerali debba essere qualificato come medicinale, tenendo conto di tutte le loro caratteristiche tra le quali, in particolare, la composizione, le proprietà farmacologiche – quali possono essere stabilite allo stato attuale delle conoscenze scientifiche – le modalità d'uso, l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del preparato stesso da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, segnatamente con riguardo all'aggiunta di vitamine, che possono produrre effetti nocivi solo in caso di consumo eccessivo delle stesse col complesso degli alimenti la cui composizione è imprevedibile ed incontrollabile, con la precisazione che, nel rispetto dei principi comunitari di proporzionalità e di libera circolazione delle merci, spetta alle Autorità nazionali dimostrare che la normativa interna è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi considerati da tale disposizione e, segnatamente, che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi presenta un rischio reale per la salute. (Nella specie, è stata ritenuta contraria all'art. 28 del Trattato la prassi amministrativa della Repubblica d'Austria consistente nel classificare sistematicamente come medicinali i preparati vitaminizzati o contenenti sali minerali prodotti o legalmente immessi in commercio quali integratori alimentari negli altri Stati membri, che contengano vitamine – diverse dalle vitamine A, C, D o K – o sali minerali – diversi da quelli del gruppo dei cromati – in misura superiore alla dose giornaliera semplice di tali sostanze nutritive, o quando tali prodotti contengano vitamine A, D o K, indipendentemente dal loro tenore).

Cfr. Corte di giustizia C.E. 11 luglio 1974, causa C – 8/74, Dassonville, altre dieci conferme, ultima 11 dicembre 2003, causa C – 322/01

(Corte di giustizia delle Comunità europee, 29 aprile 2004, n. C – 150/00 Cons. Stato, n. 4/2004, II, 901, M.)

10) Competenza e giurisdizione – Contratti della P.A. – Risoluzione unilaterale della P.A. – Controversie – Giurisdizione A.G.O..

Rientra nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa all’atto col quale l’Amministrazione dispone unilateralmente e direttamente la risoluzione del rapporto contrattuale, avvalendosi dei propri poteri negoziali, di diritto comune o speciale.

(Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2145 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 823, M.)

11) Cassazione – Decisioni Consiglio di Stato – Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

Contro l’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato sospende l’esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento cautelare privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude.

(Cass. Civ. SS.UU. , 23 gennaio 2004, n. 1247-Cons. Stato, n. 4/2004, II, 852, M.)

12) Cassazione – Motivi – Errori in procedendo – Specificazione – Necessità.

In ossequio al principio di specificità e autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale, il ricorrente che denuncia per cassazione un error in procedendo non solo è tenuto ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, deve specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l’errore addotto, indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma.

(Cass. Civ., sez. III, 12 febbraio 2004, n. 2690 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 798, M.)

13) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti professionali di consulenza – Parere giuridico a valenza endoprocedimentale – Accessibilità.

Nel caso in cui l’Amministrazione, in sede istruttoria, si avvale di una consulenza giuridica il parere richiesto al legale ha valenza endoprocedimentale, per cui è comunque soggetto all’accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

Cfr. IV Sez. 13 ottobre 2003 n. 6200

(Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 830, S.)

14) Concorso – Documentazione – Regolarizzazione – Atti solo formalmente irregolari – Ammissibilità.

E’ ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei concorsi a posti di pubblico impiego ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari,

giacché dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei concorrenti, come invece accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificassero il contenuto sostanziale.

Cfr. VI Sez. 14 febbraio 1996 n. 912

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2120 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 820, M.)

15) Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale – Sentenza patteggiata – Art. 2 L. n. 97 del 2001 – Equiparazione a sentenza di condanna.

A seguito della modifica apportata dall'art. 2 L. 27 marzo 2001 n. 97 all'art. 445 Cod. proc. pen., rispetto al giudizio disciplinare la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, applicandosi le disposizioni contenute nella legge medesima ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi ed ai provvedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia alla data del 6 aprile 2001).

Cfr. T.A.R. Lazio, I Sez., 13 marzo 2002 n. 4202

(Tar Friuli-Venezia Giulia, 26 gennaio 2004, n. 20 – Tar., n. 3/2004, I, 1093, M.)

16) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Procedimento e provvedimento disciplinari – Riduzione stipendio e sanzione accessoria – Fattispecie – Legittimità.

E' legittimo il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo della retribuzione per un periodo di quattro mesi nonché di quella accessoria del ritardo di un anno dell'aumento periodico dello stipendio nei confronti di un sanitario dipendente di Unità sanitaria locale in ragione della mancata effettuazione di controlli radiologici nei tempi previsti (nella specie, in riferimento al trattamento terapeutico previsto per un paziente per frattura del polso curata mediante applicazione di apparecchio gessato), integrando con ciò un comportamento professionale censurabile in quanto difforme dai suggerimenti derivanti dalla prassi.

(Tar Lazio, Sez. I bis, 25 febbraio 2004, n. 1755 – Tar., n. 3/2004, I, 1031, M.)

17) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Trattamento economico – Indennità di polizia giudiziaria – Non spetta.

L'indennità di polizia giudiziaria, introdotta e disciplinata dapprima dall'art. 55 D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e, successivamente, dall'art. 46 D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, non spetta al personale veterinario dipendente di Unità sanitaria locale che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Cfr. T.A.R. Brescia 26 febbraio 1997 n. 205

(Tar. Toscana, Sez. II, 15 gennaio 2004, n. 43 – Tar., n. 3/2004, I, 1115, M.)

18) Pubblico impiego – Dipendenti U.S.L. – Rapporto convenzionale – Conversione in rapporto d'impiego – L. n. 207 del 1985 – Limiti – Conseguenze.

La L. 20 maggio 1985 n. 207 ha esplicitamente previsto in quali casi è possibile procedere alla conversione di un rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego nelle Unità sanitarie locali, dettando le condizioni per la costituzione di quest'ultimo; pertanto, è precluso al giudice di dichiarare la sussistenza di un lavoro pubblico subordinato in assenza di taluna delle condizioni poste dalle disposizioni della legge medesima.

(Tar. Lazio, Sez. I bis, 11 febbraio 2004, n. 1321 – Tar., n. 3/2004, I, 1011, M.)

19) Stipendi, assegni e indennità – Dipendenti U.S.L. – Indennità trasporto attrezzi – Art. 16 L. n. 836 del 1973 – Funzionari ispettivi – Non spetta.

Ai sensi dell'art. 16 L. 18 dicembre 1973 n. 836, l'indennità per il trasporto degli attrezzi e dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attività d'istituto non spetta ai dipendenti delle Unità sanitarie locali investiti di funzioni ispettive, in quanto l'erogazione di tale emolumento collide col principio di onnicomprensività del trattamento retributivo degli appartenenti al comparto sanitario ed in quanto il trasporto degli strumenti indispensabili allo svolgimento delle dette mansioni è connaturato con la loro esplicazione.

(Cfr., in termini, Cons. Stato, V Sez., 3 marzo 2001 n. 1223, 9 dicembre 2000 n. 6529 e 25 ottobre 1999 n. 1691, Contra, T.A.R. Parma 6 settembre 1997 n. 354.

(Tar. Sicilia-PA, Sez. I, 2 gennaio 2004, n. 6 – Tar., n. 3/2004, I, 1234, M.)

20) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Riconoscimento – Infortunio in itinere – Presupposti.

L'infortunio in itinere del pubblico dipendente va ascritto a causa di servizio anche in mancanza di un rischio specifico o aggravato e, più in generale, ogni volta che non ricorra la colpa grave o il dolo del dipendente.

Cfr. Cons. Stato, V Sez., 26 giugno 1996 n. 798 e, IV Sez., 21 novembre 1994 n. 912.)

(Tar. Lombardia BS, 22 gennaio 2004, n. 37 – Tar., n. 3/2004, I, 1070, M.)

21) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Produzione e confezionamento – Vigilanza – Competenza U.S.L. e non Sindaco.

Ai sensi dell'art. 8 D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 e degli artt. 2 e 3 D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, il potere di vigilanza sugli stabilimenti di produzione e confezionamento di generi alimentari (e quindi anche il potere di chiusura) spetta all'Azienda sanitaria locale e non al Sindaco.

(Tar. Abruzzo-L'Aquila, 27 gennaio 2004, n. 12 – Tar., n. 3/2004, I, 1123, M.)

22) Licenza di commercio – Alimenti e bevande – Voltura – Esame del Comune – Oggetto – Verifica effettivo trasferimento dell'attività – Necessità.

In base all'art 7 L. 25 agosto 1991 n. 287, l'autorizzazione amministrativa allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande è strettamente connessa al suo esercizio essendo vietato il trasferimento della sola licenza, non connesso al trasferimento dell'attività; pertanto, il Comune, nell'esaminare una domanda di voltura dell'intestazione di un'autorizzazione commerciale da un soggetto ad un altro, deve preliminarmente verificare se effettivamente sia stata trasferita l'attività, cioè se vi sia stato il trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda e dell'impresa, cioè dell'attività commerciale vera e propria.

(Tar. Lazio, Sez. II ter, 25 febbraio 2004, n. 1774 – Tar., n. 3/2004, I, 1033, M.)

23) Leggi e decreti – Sentenza di incostituzionalità – Atto già emanato – Effetti.

L'atto emanato in base ad una norma successivamente dichiarata incostituzionale è annullabile anche se per un vizio non introdotto col ricorso, posto che le questioni di

legittimità costituzionale non incontrano il limite derivante dalla mancata denuncia tra i motivi di impugnazione.

(Tar Lombardia-BS, 19 gennaio 2004, n. 29 – Tar., n. 3/2004, I, 1069, M.)

24) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti risalenti nel tempo – Accessibilità – Spese – Sono a carico del richiedente - Fattispecie.

In tema di accesso agli atti, sussiste uno specifico, oggettivo e qualificato interesse alla conoscenza della documentazione inerente ai contratti di fornitura resi all'Amministrazione dall'istante direttamente o dalle imprese nei cui rami d'azienda è subentrato, con la conseguenza che nel caso di accesso ad una notevole quantità di atti risalenti nel tempo che, già nella disponibilità del richiedente, esso non è più in grado di reperire per fatto proprio, le spese di ricerca ed ostensione non ricadono sull'Amministrazione ma su chi richiede l'accesso.

(Tar Sicilia-Pa, Sez. II, 9 gennaio 2004, n. 82 – Tar., n. 3/2004, I, 1240, M.)

25) Farmacia – Prodotti galenici – Divieto di preparazione – Art. 25 comma 4 lett. b) D.L.vo n. 178 del 1991 – Medicinali omeopatici – Immotivato annullamento di pregressa autorizzazione – Illegittimità – Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 25 comma 4 lett. b) D.L.vo 29 maggio 1991 n. 178, che attribuisce al Ministero della salute la potestà di vietare l'utilizzo di medicinali ritenuti pericolosi per la salute pubblica, ancorché preparati in farmacia, è illegittimo l'immotivato annullamento di un'autorizzazione alla preparazione e produzione estemporanea di medicinali omeopatici (e cioè, in piccoli lotti) nel caso in cui, a seguito di una precedente ispezione, la società produttrice sia stata ritenuta tecnicamente e strutturalmente organizzata ai fini della fabbricazione e del controllo dei detti medicinali.

(Tar Lombardia-MI, Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 117 – Tar., n. 3/2004, I, 1065, M.)

26) Caccia e pesca – Pesca – Diritti esclusivi – Riconoscimento – Art. 23 R.D. n. 1604 del 1931 – Natura – Diritti patrimoniali di natura privatistica – Conseguenza.

I diritti esclusivi di pesca, derivanti da antico titolo o lunghissimo possesso e previo riconoscimento da parte dell'Autorità amministrativa (artt. 23 e segg. R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604), costituiscono, anche quando spettano ad un Comune, diritti patrimoniali di natura privatistica e di carattere reale, i quali hanno ad oggetto l'utilizzazione non del mare territoriale o del demanio idrico, ma della popolazione ittica di un determinato comprensorio, con la conseguenza che non riguardano lo sfruttamento delle acque ma del c.d. banco di pesca quale universitas del tutto distinta dalle acque.

Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 1 febbraio 1985 n. 653

(Tar Lombardia-BS, 9 gennaio 2004, n. 13 – Tar., n. 3/2004, I, 2004, M.)

27) Agricoltura e foresta – Cinotecnica – E' attività agricola – Pensione per animali – E' attività agricola secondaria.

In conformità dall'art. 2 L. 23 agosto 1993 n. 349, la cinotecnica va qualificata come attività agricola se esercitata come attività prevalente, per cui l'allevatore che a norma del D.M. 28 gennaio 1994 tiene più di 5 cagne va considerato imprenditore agricolo ai sensi

dell'art. 2135 Cod. civ. e la gestione di una pensione per animali nell'ambito della stessa impresa va considerata attività agricola secondaria.

(T .R.G.A., 21 gennaio 2004, n. 20 – Tar., n. 3/2004, I, 1076, M.)

28) Università degli studi – Studente universitario – Iscrizione – Numero chiuso – Legittimità – Condizione.

Ai sensi dell'art. 2 lett.a) L. 2 agosto 1999 n. 264, sussiste oltre alla programmazione a livello nazionale riferita a talune specifiche Facoltà, sussiste la possibilità per le singole Università di programmare gli accessi ai corsi di laurea universitari con specifico riferimento ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico prevede l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informativi o tecnologici o comunque di posti studio personalizzati; pertanto, soltanto nell'ipotesi in cui il corso di laurea sia organizzato con la previsione della frequenza obbligatoria dei detti laboratori e dei corsi di informatica è possibile introdurre una limitazione al numero degli accessi, limitazione giustificata proprio in rapporto all'esigenza di assicurare agli studenti immatricolati la frequenza presso strutture universitarie adeguatamente organizzate in tal senso.

(Tar Veneto, Sez. II, 20 gennaio 2004, n. 179 – Tar., n. 3/2004, I, 1089, M.)

29) Contratti della P.A. – Bando – Clausole incerte – Interpretazione – Criterio favorevole alla più ampia partecipazione – Necessità.

In presenza di clausole incerte del bando di gara è dovere dell'Amministrazione preferire l'interpretazione che consenta la partecipazione del maggior numero di aspiranti, onde consentire una più accurata selezione tra un più ampio ventaglio di offerte, anche in ragione dell'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato negli aspiranti contraenti.

(Tar Lombardia-BS, 22 gennaio 2004, n. 42 – Tar., n. 3/2004, I, 1070, M.)

cd/laa